

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEDE DI ROMA**

**GIUDIZIO N.R.G. 6396/2019 – SEZ. TERZA-BIS**

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

Nell'interesse del **PROF. GIUSEPPE RUNDO SOTERA**, nato a Messina, il 13/06/1968 e residente in Sant'Agata Militello, cod. fisc. RNDGPP68H13F158Z, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio, ai sensi dell'art. 16 *sexies* del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, presso il domicilio digitale del difensore Avv. Massimo Miracola (cod. fisc. MRCMSM73H20I199Y), che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'avv. Aurelio Rundo Sotera (cod. fisc. RNDRLA64A20F158X), giusta procura in calce allegata, i quali dichiarano di volere ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio a mezzo fax al n. 0908967777, nonché rispettivamente ai seguenti indirizzi PEC massimo.miracola@avvocatipatti.it e aureliorundo@pec.giuffre.it.

**CONTRO**

- Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore,
  - Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE**, in persona del legale rappresentante pro tempore,
- rappresentati e difesi per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

**e nei confronti di**

- dei controinteressati in atti

**PER L'ANNULLAMENTO**

- del decreto dipartimentale del M.I.U.R. n. 1205 del 1.8.2019 e della allegata graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 23.11.2017 n. 1259;
- del decreto dipartimentale del M.I.U.R. n. 1229 del 7.8.2019 di rettifica e della allegata

graduatoria nonché dell'assegnazione dei vincitori ai ruoli regionali (nota Miur 8.8.2019 prot. U0036621 e relative tabelle);

- della successiva nota dell'08.08.2019 prot. U.0036621 di Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019;
- del Decreto Direttoriale del MIUR n.2080 del 31.12.2018 di nomina dei Commissari;
- del provvedimento con il quale è stata nominata la commissione "centrale" e, in particolare, del verbale del 25 gennaio 2019 e del provvedimento di nomina della Commissione "centrale" riunita in seduta plenaria che ha stabilito i criteri che hanno portato ai predetti atti del 17 ottobre 2018 e del 25.01.2019.;
- del provvedimento, allo stato non noto, con il quale è stato nominato il Comitato Tecnico-Scientifico che, ai sensi dell'art. 13, co. 1 D.M. n. 138/2017, ha predisposto, per quanto qui interessa: - i quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta qui impugnata; - i quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto.

\* \* \*

Col ricorso introduttivo del presente giudizio sono stati impugnati:

- il D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017;
- l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, allegato al D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 e che costituisce parte integrante del menzionato provvedimento, nella parte in cui non contempla il nome della ricorrente;
- il provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;
- i provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019;
- il giudizio del punteggio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta da lei

sostenuta in data 18.10.2018, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;

- tutti gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente;

- per quel che occorrer possa, il bando di cui alla D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui ha previsto lo svolgimento della prova scritta computer based, cioè con l'ausilio di sistemi informatici;

- per quel che occorrer possa, tutti i successivi atti della procedura, ivi comprese le Istruzioni operative della prova scritta computer based, nella parte in cui hanno previsto lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici, nonché una prova scritta con simulazione di “casi”, anziché con quesiti aperti;

- in parte qua, il Bando di cui alla D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui prevede che superano la prova scritta e vengano ammessi alla prova orale del concorso i candidati che ottengano un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti su 100;

- in parte qua, il Decreto Ministeriale 3 agosto 2017 n. 138 (pubblicato sulla GURI 20 settembre 2017 n. 220, Serie Generale), recante «*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso*», ed in particolare l'art. 10 laddove ha disciplinato la prova scritta e consentito al Bando di individuare il punteggio complessivo utile a superare tale prova al fine dell'ammissione alla prova orale;

- in parte qua, per quel che occorrer possa, il provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 del M.I.U.R. (anche nell'articolazione u.s.r. Sardegna), con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna, come per tutto il territorio nazionale, per la data del 18.10.2018, nonché di ogni connesso atto, comportamento, provvedimento adottato dal M.I.U.R. nella parte in cui ha ratificato, avallato e/o autorizzato il rinvio della prova nella sola Sardegna senza prevedere o disporre il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale e/o nella parte in cui non ha previsto, in alternativa, un brevissimo rinvio per la sola Sardegna, tale da non incidere sul principio di par condicio, contestualità e massima concentrazione della prova scritta, nonché di ogni atto, comportamento e provvedimento connesso, quali, solo esemplificativamente, il provvedimento M.I.U.R. del 30.10.2018 avente ad oggetto “avviso prova scritta regione

Sardegna”, il provvedimento M.I.U.R. recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Sardegna, pubblicato in G.U.R.I. n. 89 del 09.11.2018 (che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero), nonché il provvedimento del 12.12.2018 relativo ai quadri di riferimento (criteri) della prova scritta di recupero del 13.12.2018, nonché la prova scritta del 13.12.2018, riservata ai candidati della Sardegna, tutti nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente;

- in parte qua, il provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione;

- in parte qua, la prova scritta sostenuta dalla ricorrente in data 18.10.2018 nell'aula e/o laboratorio dell'Istituto scolastico di riferimento come previsto dal M.I.U.R.;

- in parte qua, il verbale della prova scritta, nella parte lesiva e/o che eventualmente può acquisire efficacia lesiva per effetto della disposta esclusione della ricorrente dalla prova orale;

- la documentazione di concorso distribuita ai candidati nella parte in cui essa risulta non tutelare l'anonimato in sede concorsuale e, dunque, appare atta a sostanziare la violazione del principio di segretezza della prova;

- di tutti i documenti, atti e verbali redatti dalla Commissione concorsuale e prodromici all'espletamento delle prove;

- tutti i verbali d'aula concernenti le operazioni di predisposizione, svolgimento, conclusione e correzione delle prove;

- ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto con quelli impugnati, ancorché non conosciuti, che possano fraporsi al diritto fatto valere dalla ricorrente;

- nonché il diniego all'accesso agli atti del concorso, così come formulato dal ricorrente;

Con l'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente richiedeva l'accertamento della illegittimità della esclusione della ricorrente dalle prove orali del concorso; la condanna ex art. 30 cpa dell'amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica, nelle modalità declinate dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2935/2014, cioè, con l'ammissione della ricorrente, anche con riserva, alla prova orale il cui svolgimento è imminente, mediante convocazione della stessa per l'effettivo e legittimo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto, e dunque per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019; ovvero, in subordine, con l'ammissione ad una prova orale suppletiva da esperirsi anche successivamente e/o in sessione ad hoc per la ricorrente, e dunque sempre per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso; nonché, con la ricorrezione della prova scritta del concorso, nel rispetto dei principi dell'anonimato; ovvero con la riedizione

e/o il rifacimento della prova scritta del concorso (o parte di essa) in favore della ricorrente. Nelle more del giudizio, in data 1 agosto 2019 è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso con decreto dipartimentale del M.I.U.R. n. 1205 del 01.08.2019 (rettificato dal d.d. n. 1229 del 7.8.2019) nonché l'assegnazione ai ruoli regionali.

Tali atti sono meramente consequenziali ai provvedimenti precedenti e, pertanto, vengono impugnati per illegittimità derivata con il presente atto di motivi aggiunti, riproponendosi le censure già formulate nel ricorso introduttivo che di seguito saranno trascritte, nonché ultronei motivi di illegittimità relativi all'incompatibilità dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico e della Commissione di Concorso, per ragioni in precedenza occulte e non conosciute e solo di recente in parte poste a conoscenza del ricorrente.

#### **IN FATTO**

Con decreto del 23.11.2017, pubblicato sulla GURI n. 90 del 24.11.2017, è stato bandito il Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.

Successivamente, con il D.L. 135/2018 n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 12/2019, è stato modificato il procedimento amministrativo previsto con il predetto bando, con la soppressione della parte relativa al corso, tanto che all'art. 10 è stato previsto: *«I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il periodo di formazione e prova è disciplinato con i decreti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»*.

Il ricorrente, in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando ha formulato domanda di ammissione al predetto concorso.

Superata la prova preselettiva, il ricorrente veniva ammesso alla prova scritta, che si è svolta in due sedute, quella del 18.10.2018 (per tutti gli ammessi) e quella del 13.12.2018 (riservata ai candidati sardi ed ai ricorrenti avverso la prova preselettiva, ammessi con riserva). Ciò, nonostante il bando di concorso, all'art. 8, prevedesse: *«2. La prova scritta è unica su tutto il*

*territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR. una prova unica nazionale».*

La prova scritta, secondo le previsioni del bando di concorso doveva consistere **in cinque quesiti a risposta aperta** e due quesiti in lingua straniera a risposta chiusa.

Nella realtà, al ricorrente è stata somministrata una prova scritta con simulazione di “casi”, anziché con quesiti a risposta aperta.

Una siffatta prova, secondo le previsioni del bando di concorso, era prevista per la prova orale (v. art. 9, secondo comma, lett. a).

La prova si considerava superata con l’ottenimento di un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti.

L’esame è stato computerizzato, con un sistema gestito dal CINECA. I risultati, anche per ciò che attiene le domande di lingua straniera a risposta chiusa, non sono stati resi ai concorrenti nell’immediatezza.

La prova scritta è stata tenuta a livello regionale, presso le aule informatiche delle istituzioni scolastiche dislocate sul territorio.

Il ricorrente, giunto in aula, dopo l’identificazione, ha estratto (condotta non univoca in tutte le sedi di esame, in altre sedi a quanto pare è stato consegnato) un codice personale anonimo alfanumerico, trascritto su un foglio, che ha firmato e portato con sé in postazione, contenendolo in una busta con all’interno anche il proprio codice fiscale.

Raggiunta la postazione, il ricorrente ha digitato sulla schermata del computer il codice personale suddetto; dopo l’ulteriore digitazione di una parola chiave dettata dal responsabile di laboratorio, lette le istruzioni operative, la prova ha avuto avvio.

Nel corso della prova si sono verificate delle gravissime anomalie del sistema informatico predisposto dal Ministero nonché della apparecchiatura informatica fornita al ricorrente.

Il Prof. Rundo, infatti, riscontrava, durante l’espletamento della suddetta prova, gravissime problematiche sia in relazione al *software* che all’*hardware*, predisposto dall’Amministrazione e messo a disposizione dei concorrenti per l’espletamento della prova scritta.

Tali problematiche hanno condizionato irrimediabilmente la prova del ricorrente.

Per quanto riguarda il software, nella schermata iniziale delle istruzioni per l’utilizzo del

programma, da poter leggere in soli tre minuti, veniva indicato che: *«Per le domande a risposta aperta, la parte inferiore della pagina è riservata all'inserimento della risposta da parte del candidato. Una volta inserita la risposta occorre confermarla cliccando sul pulsante “conferma e procedi”. ... Si deve cliccare su “Conferma e Procedi” per tutte le risposte, sia aperte che chiuse, compresa l’ultima. Sarà sempre possibile tornare alla domanda precedente tramite il tasto “torna alla domanda precedente”. Se si cambia la risposta (sia aperta che chiusa) occorre confermare la modifica tramite il bottone “Conferma e Procedi”. Durante lo svolgimento della prova sarà sempre possibile accedere alla pagina di riepilogo cliccando sul bottone vai alla pagina di riepilogo. Nella pagina di riepilogo sono visualizzate tutte le domande. Per ogni domanda è visualizzato un pulsante che sarà o di colore rosso o di colore azzurro. Il pulsante di colore rosso indica che il candidato ha già risposto alla domanda. Il pulsante di colore azzurro indica che il candidato non ha ancora risposto alla domanda. Cliccando su qualsiasi pulsante sarà possibile accedere alla relativa domanda ed eventualmente modificare la risposta».*

Sennonché, il software è stato consegnato in maniera tale da non consentire l’uso della funzione “undo” (una funzionalità proposta da tutti i software di videoscrittura, che permette all'utente di annullare le ultime azioni che ha effettuato, generalmente su un documento, per farlo ritornare ad uno stadio precedente del lavoro). Il software, inoltre, non aveva la funzione “copia-incolla” e neppure quella di selezione del testo, ad esempio per cancellarlo o spostarlo. Inoltre, cosa molto più grave, il software non solo non aveva la funzione di salvataggio automatico, ma cancellava invece automaticamente e senza preavviso ogni cosa a video quando, ad esempio, si utilizzava il pulsante torna indietro anche solo per verificare quanto scritto prima.

A causa di tali anomalie, il concorrente che si accorgeva, rileggendo una risposta di dovere modificare, correggere o integrare la stessa era costretto, quando tornava alla relativa schermata, per modificare il testo, di procedere a ritroso con il tasto “cancella”, per poi riscrivere nuovamente tutto quanto il testo daccapo.

Inoltre, durante lo svolgimento della prova, il ricorrente andando al riepilogo si è accorto che il quesito n. 3 non era stato salvato e l'ha dovuto riscrivere, mentre dall’esame dell’elaborato

è risultato che le revisioni apportate ai quesiti 1 e 4 non sono state salvate.

Per quanto riguarda l'*hardware* il M.I.U.R. ha messo a disposizione dei concorrenti, per lo svolgimento della prova scritta, il “parco macchine” presente nelle sedi scolastiche individuate per l'espletamento della prova scritta. Quindi anche computer vetusti e datati, meno reattivi, con monitor prive di buone caratteristiche di visibilità, con sistemi operativi obsoleti, “resuscitati” per l'occasione, come quello su cui ha dovuto svolgere la prova l'odierno ricorrente

L'*hardware* posto a disposizione del ricorrente, che si presentava già a livello tipologico e qualitativo quale dispositivo anomalo e non adeguato ad una prova di concorso, nello specifico non era nemmeno funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova.

Svolto l'esame e trascorso il tempo di 150 minuti, il sistema si è chiuso; quindi, i tecnici di laboratorio hanno “prelevato” la prova di tutti i concorrenti, con una sola pendrive USB, caricandoli tutti su tale unica unità, per poi trasferirli al Cineca da un computer in loro dotazione.

Non vi è certezza che sui computer utilizzati dai concorrenti nelle varie aule non sia rimasta traccia degli elaborati svolti.

Non c'è prova che gli elaborati dei candidati siano stati correttamente caricati sulla pendrive, non siano stati modificati o deteriorati o scambiati o alterati al momento del prelievo dai vari computer o successivamente.

Sarebbe bastato un mero errore umano, come il trasferimento duplice di un file, la mancata disabilitazione di programmi sul sistema o di antivirus, per generare errori fatali e danneggiare i file delle prove (Cfr. manuale Cineca della prova scritta in atti).

Il ricorrente, quindi, ha firmato nuovamente il foglio ove era trascritto il codice personale alfanumerico e lo ha riposto nella busta con il codice fiscale, chiudendola e consegnandola ai vigilanti d'aula e riposte in scatole.

In data 25 e 26 marzo 2019 è stato sciolto l'anonimato sulle prove e la commissione madre e le 37 sottocommissioni si sono riunite per procedere all'associazione dei codici delle prove a quelli dei candidati.

In data 27.3.2019, il Miur diramava il decreto con il quale è stato comunicato, l'elenco dei



candidati ammessi alla prova orale, tra i quali non figurava la ricorrente.

Immediatamente dopo, il ricorrente inoltrava istanza di accesso agli atti del concorso.

Il MIUR con nota del 19/04/2019 comunicava che avrebbe consentito l'accesso solamente "*a partire dalla data dell'8 maggio 2019*", ed esclusivamente al verbale ed alla prova del richiedente. Non veniva consentito l'accesso nemmeno agli altri verbali di correzione, nonostante tali verbali non contengano alcun riferimento al nominativo dei candidati.

Il ricorrente, solamente in data 10.05.2019, apprendeva di avere riportato un punteggio complessivo di 42,50/100 e quindi non sufficiente per essere ammesso alla prova orale.

Nelle more del giudizio, inoltre, venivano adottati ulteriori atti e conosciute ulteriori motivi di ricorso chiò che imponeva la proposizione del ricorso per motivi aggiunti che ci occupa.

### **IN DIRITTO**

**1). VIOLAZIONE E/O FALSA DEI CRITERI GENERALI STABILITI DALLA *LEX SPECIALIS* DEL CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, TRAVISAMENTO, ERRORE SUI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE.**

L'art. 8, comma 8, del bando stabilisce: *«A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale».*

La medesima previsione è riportata all'art. 12 del D.M. 3.08.2017 n. 138.

Il successivo comma 9, dell'art. 8, del bando di concorso, prevede: *«I quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta».*

L'art. 13 del D.M. 3.08.2017 n. 138, dal canto suo stabilisce: *«1. Con decreto del Ministro è istituito un Comitato tecnico-scientifico per la redazione: ... c) dei quadri di riferimento in*

base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove di cui al presente articolo, incluse quelle di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 17».

Secondo il quadro di riferimento della prova scritta, diffuso dal MIUR, «Gli elaborati relativi ai cinque quesiti a risposta aperta verranno valutati in base ai seguenti criteri e con la pesatura a fianco indicata:

Coerenza e pertinenza con le competenze del dirigente scolastico previste dall'art. 25 del D.lgs. 165/2001 (ossia valenza strategica delle azioni proposte, funzionali alla realizzazione di processi formativi di qualità, all'interno di una visione unitaria dell'istituzione scolastica; coerenza delle azioni proposte con l'esercizio dei poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali; articolazione ed efficacia delle azioni proposte in un quadro di sistema)	Fino a 6 punti
Inquadramento normativo (ossia uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate all'interno della trattazione)	Fino a 4 punti
Sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito (ossia organicità e rigore nella descrizione di azioni, situazioni, contesti e concetti; concisione, chiarezza e completezza nella trattazione)	Fino a 3 punti
Correttezza logico-formale (ossia corretta espressione linguistica; capacità argomentativa e di costruzione logica del pensiero)	Fino a 3 punti

La Commissione esaminatrice, in contrasto con le previsioni le superiori previsioni, nell'elaborare la griglia di correzione, **allegata al verbale del 25.01.2019**, ha ritenuto di “spacchettare” ulteriormente i criteri di valutazione, individuando arbitrariamente delle sottocategorie, con la specificazione di “indicatori” e “descrittori”, alle quali ha attribuito una scala di punteggi, senza che sussista nella *lex specialis* del concorso alcuna previsione, e senza alcuna motivazione da parte della commissione stessa.

Sulla scorta di tali nuovi e diversi criteri, come esplicitati nella tabella sotto riportata, ha effettuato la correzione della prova del ricorrente, come segue:

CRITERI	INDICATORI	DESCRITTORI	Punteggio				
1. Coerenza e pertinenza con le competenze del D.S. previste dall’art. 25 del Dlgs. 165/2001 <i>Fino a 6 punti</i>	1. Valenza strategica delle azioni proposte all’interno di una visione unitaria dell’istituzione scolastica	Il candidato indica azioni strategiche e le mette in relazione con le componenti interne dell’istituzione scolastica	<b>Previsto</b> 2,00 - 1,50 - 1,00 - 0,50				
			<b>Assegnato</b>				
	Q.1 1,00	Q.2 1,00	Q3. 1,50	Q.4 0,50	Q.5 1,00		
	2. Coerenza delle azioni proposte con l’esercizio dei poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali	Il candidato mette in relazione le azioni proposte con i poteri attribuitigli dalla legislazione vigente	<b>Previsto</b> 2,00 - 1,50 - 1,00 - 0,50				
			<b>Assegnato</b>				
Q.1 1,00	Q.2 1,50	Q3. 1,50	Q.4 0,50	Q.5 0,50			
	3. Articolazion	Il candidato indica azioni pertinenti ed efficaci	<b>Previsto</b> 2,00 - 1,50 - 1,00 - 0,50				

	e ed efficacia delle azioni proposte in un quadro di sistema	inquadrandole in un contesto di riferimento	<b>Assegnato</b>				
			Q.1 1,00	Q.2 1,50	Q3. 1,00	Q.4 0,50	Q.5 0,50
2. Inquadramento normativo <i>Fino a 4 punti</i>	1. Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate all'interno della trattazione	Il candidato conosce le norme e le utilizza in modo funzionale ed efficace rispetto alle azioni indicate	<b>Previsto</b> 4,00 - 3,00 - 2,00 - 1,00				
			<b>Assegnato</b>				
			Q.1 1,00	Q.2 1,00	Q3. 1,00	Q.4 1,00	Q.5 2,00
3. Sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito <i>Fino a 3 punti</i>	1. Organicità e rigore nella trattazione	Il candidato descrive azioni, situazioni, contesti e concetti in modo organico e preciso	<b>Previsto</b> 1,00 - 0,75 - 0,50 - 0,25				
			<b>Assegnato</b>				
			Q.1 0,50	Q.2 0,50	Q3. 0,50	Q.4 0,25	Q.5 0,50
	2. Concisione e completezza nella trattazione	Il candidato si mantiene aderente al quesito proposto, cui risponde in modo conciso ed esauriente	<b>Previsto</b> 2,00 - 1,50 - 1,00 - 0,50				
<b>Assegnato</b>							
			Q.1 0,50	Q.2 1,00	Q3. 1,00	Q.4 0,50	Q.5 0,50
4. Correttezza logico-formale <i>Fino a 3 punti</i>	1. Proprietà linguistico-espressiva	Il candidato si esprime con efficacia e pertinenza lessicale	<b>Previsto</b> 1,00 - 0,75 - 0,50 - 0,25				
			<b>Assegnato</b>				
			Q.1 0,50	Q.2 0,50	Q3. 0,50	Q.4 0,25	Q.5 0,50
	2. Costruzione logica	Il candidato costruisce un testo logicamente coerente	<b>Previsto</b> 2,00 - 1,50 - 1,00 - 0,50				
<b>Assegnato</b>							
			Q.1 0,50	Q.2 1,00	Q3. 1,00	Q.4 0,50	Q.5 1,00
<i>Legenda: Q. = quesito</i>							

Così facendo ha omesso di effettuare una valutazione complessiva della prova in relazione ai criteri fissati nel bando e dal Ministero, impedendo al candidato di raggiungere un punteggio corretto.

Invero, una valutazione complessiva, sino al punteggio massimo previsto per ogni criterio, senza l'arbitraria creazione di sottocategorie, avrebbe ben potuto portare all'attribuzione di un punteggio ben superiore rispetto a quello attribuito al ricorrente. Tanto più che nessuna disposizione prevedeva che a ciascun indicatore (arbitrariamente creato) dovesse darsi lo stesso peso e quindi lo stesso punteggio massimo. Ad es., con riferimento al criterio "1.Coerenza e pertinenza con le competenze del Ds previste dall'art. 25 del Dlgs. 165/2001", per il quale era stato previsto un punteggio massimo di 6 punti, all'elaborato del ricorrente, senza la creazione delle sottocategorie, nella valutazione complessiva della prova, poteva essere attribuito il punteggio di 4 o di 5, anziché quello di 3, limitato dalla previsione, per ogni indicatore di un punteggio massimo di 2.

Senza considerare che non sussiste alcuna motivazione della Commissione di concorso, dalla

quale si possa evincere le ragioni per le quali ha ritenuto di graduare, così come ha fatto, il punteggio da suddividere per ogni criterio e soprattutto, perché ha ritenuto di attribuire ad alcuni indicatori un punteggio superiori ad altri (v. criteri 3 e 4, indicatori 1 e 2), ovvero in altro caso lo stesso punteggio (v. criterio 1).

Con una corretta correzione dell'elaborato del ricorrente, lo stesso sicuramente avrebbe raggiunto quantomeno la soglia minima prevista dal bando per l'accesso alla prova orale.

Si aggiunga che la Commissione di concorso, con la creazione dei c.d. descrittori, ha introdotto un metro di valutazione della prova, in relazione a ciò che il candidato avrebbe dovuto indicare nell'elaborazione della risposta ad ogni quesito, che non è mai stato portato a conoscenza dei partecipanti al concorso.

Ciò in palese contrasto con il principio di trasparenza e con le previsioni dettate in materia.

È evidente, infatti, che le modalità con le quali il candidato deve svolgere la prova o affrontare i quesiti che gli vengono sottoposti, deve essere portato a conoscenza dei partecipanti al concorso, come tra l'altro prescritto dal citato comma 9, dell'art. 8, del bando di concorso, il quale ha espressamente previsto la pubblicazione, sul sito internet del Ministero **il giorno antecedente** alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta, dei quadri di riferimento.

Non può essere previsto ai posteriori, un metro di valutazione fondato su contenuti che non sono stati resi noti in precedenza.

In altre parole, i contenuti inseriti nei "descrittori" ("*il candidato indica*", "*mette in relazione*", etc.) che la Commissione di concorso ha ricercato nell'attribuzione del voto numerico, dovevano essere comunicati prima, così da mettere nelle condizioni il ricorrente, di redigere l'elaborato, seguendo tali descrittori.

Si aggiunga che la Commissione di concorso ha previsto una scala di punti da assegnare per ciascuna delle sottocategorie dei criteri, indicate come "indicatori", oltre che arbitraria, per quanto sopra evidenziato, anche estremamente ravvicinata, suddivisa in 4 pesi valutativi.

Tuttavia, la commissione di concorso non ha esplicitato come doveva essere attribuito il punteggio al candidato, in relazione alla graduazione, al peso, previsto. In tal modo, ad es. è rimasto oscuro e rimesso alla valutazione soggettiva della commissione, stabilire quanto attribuire ad un elaborato sufficiente: su di una graduazione del punteggio 2,00-1,50-1,00-0,50

un elaborato sufficiente è quello con punteggio 1,00 o 1,50 ed in forza di quale ragione la differenza di 0,50 è stata apprezzata da ciascuna sottocommissione ed in relazione a ciascun elaborato?

Si noti, a tale proposito, che in relazione alla graduazione del punteggio stabilita dalla Commissione di concorso, per raggiungere il punteggio sufficiente a superare la prova (70 punti, di cui almeno 20 per la prova di lingua straniera), i candidati avrebbe dovuto, necessariamente, avere attribuito, per ogni categoria o il punteggio massimo o il punteggio appena inferiore, come si può evincere dalla tabella che segue:

	Punteggio Bando	Punti previsti dalla Commissione			
Criterio 1	6,00	2,00	1,50	1,00	0,50
		2,00	1,50	1,00	0,50
		2,00	1,50	1,00	0,50
Criterio 2	4,00	4,00	3,00	2,00	1,00
Criterio 3	3,00	1,00	0,75	0,50	0,25
		2,00	1,50	1,00	0,50
Criterio 4	3,00	1,00	0,75	0,50	0,25
		2,00	1,50	1,00	0,50
Punti Complessivi	16,00	16,00	12,00	8,00	4,00
Quesiti	5	5	5	5	5
Punteggio Totale	80,00	80,00	60,00	40,00	20,00

Sono rimaste imperscrutabili le motivazioni, *interna corporis*, dell'esaminatore, con la conseguenza che non è stato consentito al candidato di comprendere, nemmeno per sommi capi, le ragioni della sua esclusione dalla prova orale.

La motivazione, invero, si rende necessaria tanto più nel caso in specie, ove l'iter logico determinativo della volontà della pubblica amministrazione, anche in relazione ai criteri generali di valutazione deliberati dalla Commissione, in contrasto con il bando di concorso, appare quanto mai complesso.

Nella specie, quindi, l'obbligo della motivazione della valutazione della prova scritta non sembra sufficientemente adempiuto con il solo punteggio numerico, risultando necessario che il voto numerico fosse accompagnato da apposita spiegazione, che desse contezza della rispondenza di ciascun elaborato ai criteri di valutazione preventivamente costituiti.

La commissione d'esami, sebbene compia un atto rientrante nella *species* degli atti di discrezionalità tecnica, certamente non può esimersi, nella valutazione degli elementi giuridici e tecnici richiesti dai criteri fissati dal Ministero, di motivare in modo rigoroso l'iter logico

che ha determinato l'assegnazione di quello specifico punteggio, soprattutto quando questo non è positivo.

La mancata motivazione, come è evidente, si traduce nell'impossibilità per il candidato non ammesso agli esami orali, di conoscere e di controllare le ragioni del voto "negativo", con palese violazione di principi imprescindibili posti a tutela della persona (cfr. artt. 3, 24 e 113 cost.).

È proprio in forza dei principi sopra richiamati che il giudice amministrativo, nelle fattispecie de qua, è pienamente legittimato a rendersi conto della valenza obiettiva degli elaborati e a trarne le dovute conseguenze (cfr. Cons. Stato, 21 ottobre 1992 n. 1047; Tar Lecce, 2 luglio 1993 n. 406; Tar Veneto, 5 novembre 1994 n. 836; Tar Catania, 23 novembre 1994 n. 2647; Cons. Stato, 9 aprile 1999, n. 601; Tar Catania, 9 dicembre 2009, n. 2029).

Senza considerare che *«il giudice amministrativo può sindacare, in sede di giurisdizione di legittimità, la correttezza dell'iter logico seguito dalla commissione d'esami al fine di valutare la conformità dell'operato della commissione stessa rispetto alle regole generali dell'azione amministrativa, la cui violazione configura le diverse ipotesi di eccesso di potere. Alla stregua di tale principio deve ritenersi ammissibile il sindacato dell'esercizio della discrezionalità tecnica utilizzando criteri tecnici desumibili dalle diverse scienze (nel caso in esame si è ritenuto ammissibile il sindacato da parte di una commissione giudicatrice in ordine alla correzione di una prova pratica di diritto pubblico)»* (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 ottobre 1992, n. 1047; C.G.A. 3 giugno 1999 n. 237; C.G.A. 29 luglio 1997, n. 309).

In ragione delle superiori considerazioni, il punteggio di insufficienza assegnato al ricorrente è illegittimo travisato illogico, contraddittorio, immotivato ed incoerente, in particolare è violato l'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 L. 241/90, commi 1 e 2.

Il contenuto degli elaborati del ricorrente dimostra perfettamente il livello di conoscenza della materia, delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, necessari per ottenere almeno la sufficienza.

Il ricorrente, infatti, ha coerentemente e sistematicamente sviluppato ogni aspetto della tematica proposta, in ogni quesito. L'elaborato scritto è chiaro e corretto nella forma espressiva (tranne che per qualche errore di battitura e per una frase rimasta in aria, a causa delle

problematiche riscontrate nella digitazione del testo a causa di anomalie informatiche, v. *infra*) ed è immune da qualsivoglia errore tecnico e/o logico.

Il giudizio assegnato è affetto da irragionevole disparità di trattamento rispetto al giudizio di sufficienza attribuito agli elaborati di altri candidati di analogo contenuto, ammessi alle prove orali.

Invero, le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati è stato caratterizzato da una disomogeneità valutativa tra le diverse sottocommissioni con percentuali di ammessi bassissime in alcuni casi e molto alte in altre.

Il ricorrente, pertanto, ha diritto non solo ad ottenere l'annullamento del provvedimento di non ammissione alla prova orale, ma in via cautelare alla ricorrenza del proprio elaborato, da altra Commissione, con accorgimenti idonei a garantire l'anonimato, secondo i criteri di valutazione fissati con il D.M. 138/2017 e con il "quadro di riferimento della prova scritta", senza ulteriori ammenicoli, previa ammissione con riserva alla prova orale.

**2). VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, SVIAMENTO E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/1990 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.**

L'art. 8 del bando di concorso stabilisce che «4. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera. 5. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale».

La medesima previsione è riportata all'art. 10 del D.M. 3.08.2017 n. 138.

Il quadro di riferimento della prova scritta, di cui al comma 9, dell'art. 8, del bando di concorso ed all'art. 13 del D.M. 3.08.2017 n. 138, dal canto suo prevede: «I cinque quesiti a risposta aperta attengono a più aree tematiche ...».

La commissione di concorso, nell'elaborare la griglia di correzione, allegata al verbale del 25.01.2019, ha determinato i criteri avendo riguardo ad una prova scritta basata su "quesiti a risposta aperta".

Senonché, in contrasto con quanto riportato nella *lex specialis* di gara, due dei quesiti non

erano “*quesiti a risposta aperta*”, bensì dei veri e propri “casi”.

Lo “studio di caso” è stato oggetto della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici del 2011, per lo svolgimento del quale erano state previste 8 ore. In questa edizione i concorrenti avevano a disposizione solo 150 minuti per tutti i quesiti (in totale 15 tra quesiti a risposta aperta e quesiti a risposta chiusa in lingua straniera), e cioè **15 minuti a quesito!**

Un tempo assolutamente insufficiente per poter elaborare una soluzione, rileggerla ed eventualmente correggerla. A Bolzano, infatti, il tempo concesso era costituito da 240 minuti e i quesiti non sono stati dei “casi”.

Si aggiunga che lo studio di caso era stato previsto nel bando di concorso, all’art. 9, comma 2, lett. a), esclusivamente per la prova orale: «2. *La prova orale consiste in: a) un colloquio sulle materie d'esame ... e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico*» (v. anche art. 11 D.M. 138/2017).

La somministrazione di due casi di studio, quindi, ha determinato non solo la violazione delle disposizioni della *lex specialis* di concorso, con un appesantimento della prova d’esame in relazione alle tempistiche ed alle modalità di sviluppo della risposta, ma anche un’erronea valutazione da parte della Commissione, che li ha valutati come se fossero quesiti a risposta aperta.

Invero, i criteri di valutazione sono stati ideati per la valutazione dei quesiti a risposta aperta, ragione per cui non sembra possano attagliarsi in modo specifico anche allo studio di un caso, che secondo la definizione più tecnica e precisa: è un’indagine empirica che si propone di investigare un fenomeno contemporaneo nel suo contesto reale, quando i confini tra fenomeno e contesto non sono chiaramente evidenti, in cui vengono utilizzate fonti multiple di prova (cfr. Yin, R. K., & Pinnelli, S. (2005), *Lo studio di caso nella ricerca scientifica: progetto e metodi*, Armando, pp. 44-45).

Esiste, pertanto, una palese violazione della *lex specialis* di concorso, che vincolano non solo i concorrenti, ma anche la stessa amministrazione che non conserva alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione né può disapplicarle.

Il ricorrente, quindi, ha diritto non solo ad ottenere l’annullamento del provvedimento di non ammissione alla prova orale, ma in via cautelare alla ricorrenza del proprio elaborato, da



altra Commissione, con accorgimenti idonei a garantire l'anonimato, secondo i criteri di valutazione fissati con il D.M. 138/2017 e con il "quadro di riferimento della prova scritta", tenendo conto dei quesiti che prevedono lo studio di caso, previa ammissione con riserva alla prova orale.

In subordine, previa ammissione con riserva alla prova orale, disporre il rifacimento della prova scritta.

**3). VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 487/1994. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI COLLEGIALITÀ.**

Dalla lettura combinata delle disposizioni del bando di concorso, del D.M. 3.08.2017 n. 138 e del D.P.R. 487/1994, nelle parti relative alla correzione della prova scritta, si evince chiaramente che la Commissione avrebbe dovuto procedere ai relativi adempimenti, ivi compreso l'attribuzione del voto, **collegialmente**.

Ai sensi dell'art. 15 D.M. 138/2017, «2. *La Commissione è composta da un presidente e due componenti e può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni, dalla data di pubblicazione del Bando. La commissione è integrata da un componente esperto per ciascuna delle lingue straniere prescelte dai candidati. ... 7. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente al personale amministrativo della terza area. 8. Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della commissione iniziale è integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati. Ogni sottocommissione è composta da un presidente aggiunto, due componenti aggiunti ed un segretario aggiunto, scelti tra le categorie individuate ai sensi dei commi 3, 4 e 7.*

Come è noto, la Commissione esaminatrice ha natura di collegio perfetto quando adotta determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati, come la correzione degli elaborati (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 01 marzo 2005, n. 815; Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1218; Cons. Stato, 9 marzo 2012, n.1347).

La regola generale in materia di funzionamento delle commissioni di concorso, quindi, è che

le stesse si atteggino quali colleghi perfetti in tutti i momenti in cui siano chiamate ad adottare determinazioni rilevanti, comprese la valutazione e la correzione delle prove scritte, cosicché collide con tale regola sia l'attribuzione individuale, da parte dei commissari, di giudizi o di punteggi, sia l'attribuzione del giudizio operata collegialmente ma a seguito della lettura individuale dell'elaborato da parte di uno soltanto dei commissari il quale riferisca agli altri. Occorre cioè che la valutazione collegiale sia preceduta dalla lettura dell'elaborato da parte di tutti i commissari (cfr. TAR Toscana, Sez. I, 19.04.2013, n. 646).

Nel caso in specie, a seguito di istanza di accesso agli atti, al ricorrente è stato consegnato solamente il “*Verbale n. 1 delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte*”, delle attività che sarebbero state compiute dalla Sottocommissione n. 19, il giorno 7.02.2019, con allegata la scheda di valutazione della prova (codice elaborato 4694).

Dal predetto verbale si evince che la Sottocommissione, nella seduta anzidetta, riunitasi “*alle ore 8:30, nei locali del MIUR – Via Carcani n. 61*”, era composta da: “*il presidente Maria Vittoria Lumetti; il componente Angela Gallo; il componente Elisa Borelli; il segretario Paola Sorrentino*”.

Nel verbale, inoltre, è scritto: «*Prima di procedere alla correzione delle prove il presidente richiama all'attenzione dei commissari le norme vigenti al riguardo, evidenziando in particolare che: il diario delle operazioni finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte dovrà prevedere un numero di giorni congruo rispetto alle prove da correggere e valutare; la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti; la Commissione d'esame dispone di 100 (cento) punti per la valutazione della prova scritta, ripartiti tra i quesiti a risposta chiusa (20 punti) e i quesiti a risposta aperta (80 punti); **per i 2 quesiti a risposta chiusa** la commissione conferma l'assegnazione del punteggio già presente in piattaforma; per i 5 quesiti a risposta aperta, la commissione assegna i punteggi sulla base della scala di riferimento indicati nella griglia di valutazione fino al massimo di 16 punti per ogni quesito; le operazioni di correzione si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio relativa alla prova di ciascun candidato*».

La Sottocommissione, quindi, ha stabilito il calendario di massima delle operazioni di correzione e valutazione delle prove.

Successivamente, Sottocommissione ha proceduto «ad accedere, attraverso la piattaforma riservata e mediante l'inserimento delle credenziali (password) di tutti i membri della commissione, ai testi dei quesiti della prova scritta espletata.

Per ogni prova corretta i commissari formulano (all'Unanimità e/o a Maggioranza) le proposte di punteggio, conformi ai criteri di valutazione adottati.

I punteggi sono inseriti nella scheda riepilogativa di ciascun candidato e riportati in sintesi nella seguente tabella:

n.	Codice elaborato	Punteggio quesiti risposta aperta	U/M
I	4694	32,50	U (n.d.r. Unanimità)

... Al termine delle operazioni di correzione della prova scritta l'intera Commissione procede alla validazione del voto attribuito attraverso la piattaforma riservata».

La sottocommissione, quindi, ha concluso i lavori alle ore 14:00.

Orbene, dalla lettura del verbale si evince chiaramente che nessuna valutazione collegiale è stata effettuata con riferimento ai “2 quesiti a risposta chiusa”, per i quali la commissione si è limitata a dare “conferma” dell’assegnazione “del punteggio già presente in piattaforma”. Quando sia stato attribuito il detto punteggio, da chi e con quale verbale rimane ad oggi un mistero.

Certo è che **la correzione della prova in lingua straniera non è avvenuta collegialmente, né alla presenza di un segretario verbalizzante**, anche se risulta sottoscritta da tutti i componenti della sottocommissione la “scheda valutazione prova”, allegata al verbale anzidetto, nella quale è riportato anche il punteggio relativo ai quesiti in lingua straniera.

Come è noto, la mancata presenza del segretario è causa di nullità dell’atto adottato.

Si aggiunga che **i quesiti a risposta chiusa, somministrati al ricorrente non sono stati 2 bensì 10, ragione per cui non si comprende quando, da chi e con quali modalità siano stati corretti e valutati gli altri 8, rispetto ai due risultanti alla data del 7.02.2019.**

Seri dubbi, inoltre, sussistono con riferimento alla correzione e valutazione collegiale della prova scritta del ricorrente, anche con riferimento ai 5 quesiti a risposta aperta.

Invero, il giorno 7.02.2019, “il componente Angela Gallo”, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Maria Montessori”, distante 10,74 Km dal luogo in cui si è riunita la sottocommissione, alle ore 10:30, ha sottoscritto digitalmente e quindi pubblicato all’albo

pretorio on line della scuola, un decreto di pubblicazione di una graduatoria provvisoria per la nomina di un esperto per un progetto PON.

Non vi è, quindi, alcuna certezza che il detto componente sia stato sempre presente nella sottocommissione e soprattutto che fosse presente al momento della correzione e/o valutazione della prova scritta del ricorrente. Può essere accaduto, infatti, stante la sottoscrizione del verbale e della scheda di valutazione, che *“il componente Angela Gallo”* sia stata presente al momento dell’insediamento della sottocommissione, per poi assentarsi e quindi rientrare prima della conclusione dei lavori, sottoscrivendo il verbale.

Si aggiunga che da un esame delle “proprietà” dei file in formato .pdf, relativi al verbale n. 1 di correzione ed alla scheda di valutazione (accessibili dal menù a tendina “file”, ovvero con il comando “Ctrl+D”), risulta che il *“Verbale n. 1 delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte”*, sarebbe stato *“creato il 19/03/2019 15:10:02”*; mentre la *“scheda valutazione prova”*, sarebbe stata *“creato il 19/02/2019 12:55:39”*.

Ciò nonostante nel predetto verbale si legge che *“Al termine delle operazioni di correzione della prova scritta l'intera Commissione procede alla validazione del voto attribuito attraverso la piattaforma riservata”*.

Le superiori anomalie sono tali da generare seri dubbi in ordine alla correzione e valutazione della prova del ricorrente, nel rispetto del principio della collegialità, della imparzialità e trasparenza.

A tale proposito, è stato evidenziato che nelle procedure concorsuali rileva l'osservanza dei principi di imparzialità e di trasparenza delle valutazioni, ai quali l'Amministrazione deve conformarsi (cfr. Cons. Stato, V, 12.6.2009, n. 3744), cosicché il dubbio ingenerato dalle verbalizzazioni in esame (aventi natura documentativa degli atti compiuti dalla commissione) è tale da rendere opache e inaffidabili le modalità di conduzione della valutazione degli scritti. Il ricorrente, quindi, ha diritto non solo ad ottenere l’annullamento del provvedimento di non ammissione alla prova orale, ma in via cautelare alla ricorrenza del proprio elaborato, da altra Commissione, con accorgimenti idonei a garantire l’anonimato, previa ammissione con riserva alla prova orale.

**4). VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ EX ART. 3, 4, 34 E**

**97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 6 L. 241/90. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTE, IRRAGIONEVOLEZZA.**

Come evidenziato in punto di fatto, nel corso dell'espletamento della prova scritta del concorso, si sono verificate delle gravi anomalie del sistema informatico predisposto dal MIUR, che hanno compromesso il buon esito della prova del ricorrente, reso la compilazione delle risposte disagiata ed il risultato finale non conforme alla redazione dell'elaborato, dopo le modifiche apportare alle risposte date.

Durante la redazione delle risposte, talvolta il cursore si spostava autonomamente e quanto inserito dalla digitazione operata sulla tastiera dal candidato veniva inserito in una posizione diversa da quella voluta. Ciò a discapito della regolare elaborazione del testo della risposta dell'attenzione e della concentrazione del ricorrente.

È accaduto, inoltre che il quesito n. 3 non è stato salvato, tanto da costringere il ricorrente a riscrivere lo stesso, mentre non sono state salvate le revisioni e le correzioni apportate ai quesiti 1 e 4.

Deve rilevarsi, invero, come i computer messi a disposizione dei candidati erano piuttosto eterogenei. Infatti, giacché la prova scritta doveva svolgersi in contemporanea sul territorio nazionale, sono stati utilizzati i (parchi) mezzi già a disposizione delle scuole sedi di concorso, ciò ha comportato l'utilizzo simultaneo sia di computer recenti, reattivi e con monitor di generose dimensioni e di buone caratteristiche nella visibilità del contenuto, sia di macchine obsolete che sono state "resuscitate" per l'occasione come quella su cui ha dovuto svolgere la prova l'odierno ricorrente, con monitor di scarsa visibilità.

Deve sottolinearsi, inoltre, che il software utilizzato è responsabile di errori e ritardi che le commissioni esaminatrici hanno (ingiustamente) imputato ai candidati.

Si sottolinea innanzi tutto che il software non prevedeva il taglia ed incolla presente nella totalità dei programmi di gestione del testo comunemente utilizzati, non prevedeva la funzione di salvataggio automatico dei testi man mano redatti, ed anzi è bastato sfiorare un pulsante sbagliato a video per mandare in fumo la redazione di un intero quesito costringendo il

candidato a riscrivere da capo.

Inoltre, era impossibile selezionare il font, così che la lettura di quanto scritto era piuttosto difficoltosa per le dimensioni dei caratteri, che comunque era differente in relazione al sistema operativo.

Nella specie si evidenzia che alcuni quesiti erano collegati (in quanto vertenti su argomenti affini), quindi quando l'odierno ricorrente dopo una prima stesura, utilizzando il pulsante “torna al quesito precedente” ha voluto verificare nel dettaglio la risposta fornita in quello precedente, ha determinato la perdita dell'elaborato appena scritto, infatti tornando al quesito in corso di compilazione si è accorto che la risposta appena scritta era stata cancellata dal sistema.

Allo stesso modo, non essendo possibile neppure selezionare il testo per cancellarlo, spostarlo o sostituirlo con un altro, per cancellare una o più frasi occorreva utilizzare il tasto “canc” o quello cancella a sinistra (back space), premendoli ripetutamente, col risultato che se tenuti premuti più a lungo o troppo rapidamente, veniva cancellata irrimediabilmente parte dell'elaborato (errori che venivano amplificati dal ritardo col quale alcune macchine meno veloci rispondevano all'imput della tastiera), così che si è verificato che per evitare di cancellare più del desiderato il candidato ha, per errore, lasciato alcuni caratteri che dovevano essere cancellati, ciò in particolare si è verificato nel primo quesito (riga 10) dove è rimasta la dicitura “del quale il DS f”, facente parte di un periodo che è stato cancellato come doveva essere cancellata anche la stringa in discorso.

Si osserva che la giurisprudenza Amministrativa ha confermato l'illegittimità dell'uso di un software privo del salvataggio automatico per la redazione della prova scritta disponendo l'annullamento del provvedimento di non ammissione del ricorrente alle prove orali (cfr. ex plurimis TAR Lazio sez. III bis, sent. n. 2513/2017).

*Invero, nell'ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, occorre considerare che il sistema informativo deve essere funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti, conseguentemente, le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia*

*ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti* (cfr. TAR Lazio sent. 5867/2019)

Il sistema informatico, quindi, non è risultato funzionale al regolare, migliore ed efficace svolgimento della prova da parte del ricorrente.

In giurisprudenza, a tale proposito, è stato evidenziato che *“le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione nei reciproci rapporti”* (cfr. TAR Lazio, Sez. III-bis, 10.05.2019, n. 5867; Cons. Stato, Sez. VI, n. 5136/2017; TAR Lazio, Sez. III-bis, n. 8312/2016; TAR Puglia, n. 896/2016).

È certo che non possono andare a scapito del concorrente eventuali disfunzioni del sistema informatico (cfr. TAR Lazio, sez. III-bis, sent. n. 5867/2019, cit.).

Si osserva che la prova scritta è stata viziata dalle evidenti carenze del sistema informatico preposto, il cui malfunzionamento, unitamente alla mancanza delle funzioni fondamentali di salvataggio automatico, selezione del testo, cancellazione e sostituzione, e soprattutto di memorizzazione delle revisioni, ha sottratto moltissimo tempo al candidato per affrontare tutti i quesiti proposti, e soprattutto, non ha permesso allo stesso di affrontarli con lo spirito migliore. E' palese, perciò, che la prova, soprattutto per quanto riguarda la prova di lingua affrontata per ultima con pochissimo tempo ormai a disposizione, è stata inficiata dalle ragioni suesposte.

Le problematiche riscontrate dal ricorrente, con riferimento al salvataggio delle risposte, ovvero delle correzioni effettuate dopo che le risposte stesse erano state compilate, sono state già scrutinate dall'On. TAR adito, in quanto il software impiegato per il concorso de quo era già stato utilizzato, con gli stessi risultati, anche in un precedente concorso per docenti (cfr. TAR Lazio, Sez. III bis, 16.02.2017, n. 2513, nella quale si legge, *«...le riportate istruzioni, per le quali in definitiva occorreva azionare il tasto “conferma e procedi” per confermare la risposta data ad un quesito nonché per passare alla domanda successiva, unitamente all'avvertenza secondo la quale era possibile in ogni momento tornare alla risposta precedentemente data premendo il tasto “torna alla domanda precedente”, sono articolate nel*

*contesto descrittivo della possibilità di cambiare ovvero di confermare la risposta fornita ad un quesito, ma non certo nel senso di equivalenza alla funzione di salvataggio del documento. Il termine “conferma” non può che equivalere al significato di ribadire la risposta elaborata, essendo adoperato nel delineato contesto descrittivo delle possibilità fornite al candidato, in ordine ad una risposta, ossia quella di cancellarla o confermarla. Viceversa, ai fini della riproduzione della risposta nel supporto informatico, avrebbe dovuto essere utilizzato il termine “salva”. Secondo l’accezione del comune gergo informatico, dunque, il termine salva equivale a indicare la funzione di conservazione e riproduzione di un file in un determinato supporto informatico. Siffatto specifico termine, correlato ad altrettanto specifica funzione, non era invece presente nella tastiera impiegata dai candidati per l’espletamento della prova scritta. Tanto più che si appalesa oltretutto improprio far riferimento ad una funzione e al relativo pulsante “conferma e procedi”, relativamente all’ultima risposta dell’elaborato, ove non vi è alcuna altra domanda successiva alla quale dover procedere. In siffatto contesto espressivo e funzionale, dunque, a parere del Collegio il sistema informatico avrebbe dovuto contenere la funzione di salvataggio automatico, dopo un certo tempo, dei file in corso di creazione, funzione presente in qualunque sistema operativo di scrittura a video»).*

Il ricorrente, quindi, ha diritto non solo ad ottenere l’annullamento del provvedimento di non ammissione alla prova orale, ma in via cautelare al rifacimento della prova scritta, con successiva correzione affidata ad altra Commissione, con accorgimenti idonei a garantire l’anonimato, previa ammissione con riserva alla prova orale.

Ciò anche alla luce del c.d. “*dovere di soccorso procedimentale*” di cui all’art. 6, L. n. 241/90 (cfr. TAR Lazio, sez. III-bis, sent. n. 5867/2019, cit.).

**5). VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO, DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ EX ART. 3 E 97 COST.. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, ARBITRARIETÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Il ricorrente ha sostenuto la prova scritta in data 18.10.2018.

Secondo quanto previsto nel bando di concorso la prova scritta avrebbe dovuto essere unica su tutto il territorio nazionale e avrebbe dovuto svolgersi in una unica data, in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli U.S.R. (v. art. 8, comma 2).



È stato anche previsto dalla *lex specialis* di concorso che “*Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti*” (v. art. 8 comma 12).

Sennonché, è accaduto che, una volta fissata la data delle prove scritte su base nazionale per il 18.10.2018, il giorno prima l’U.S.R. della Sardegna, Direzione Generale, Ufficio terzo, determinava il differimento della prova scritta per i soli candidati sardi -cioè quelli che avrebbero dovuto sostenere la prova nelle sedi di Cagliari- a seguito di un’ordinanza sindacale del primo cittadino del capoluogo sardo fondata sulle condizioni metereologiche avverse.

L’U.S.R. per la Sardegna – e, si badi bene, non la Direzione Generale del M.I.U.R. – ha disposto, con provvedimento prot. n. 17907 del 17.10.2018, che la prova scritta della procedura concorsuale, per i candidati della Sardegna, venisse rinviata, per cause di forza maggiore sopravvenute, a data da destinarsi.

Orbene, stando al chiaro dettato (sopra riportato) della *lex specialis*, il rinvio della prova sarebbe dovuta avvenire per l’intero territorio nazionale.

Appare evidente, quindi, come la scelta di procedere ugualmente con la prova scritta, nella data fissata per il 18.10.2018, sia del tutto illegittima ed assunta in palese contrasto con le disposizioni del Bando ed in violazione dei principi di contestualità delle prove, imparzialità, parità di trattamento e par condicio.

La ratio di tali disposizioni è fin troppo evidente, e va ricercata nella esigenza di evitare una disparità di trattamento tra i candidati.

Ciò evidentemente in ragione della chiara previsione di cui all’art. 12 del Bando, secondo cui “*all’esito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale nazionale per merito e titoli, sulla base del punteggio di cui all’art. 10, comma 7*”.

Invece è successo che il ricorrente ha dovuto sostenere la prova scritta in data 18.10.2018, mentre i candidati sardi hanno sostenuto la prova a distanza di due mesi, in data 13.12.2018.

I candidati della Sardegna, quindi, non solo hanno avuto un tempo maggiore per potere studiare, ma sono stati anche avvantaggiati dalla conoscenza della tipologia di quesiti

sottoposti, potendo in tal modo indirizzare anche lo studio.

Ciò non solo con riferimento ai quesiti di lingua straniera, in ordine ai quali hanno avuto conoscenza delle fonti bibliografiche e sitografiche; ma soprattutto dei quesiti a risposta aperta, visto che successivamente all'espletamento della prova scritta del 18.10.2018, il MIUR ha pubblicato i quesiti estratti oggetto della espletata, nonché i quesiti delle prove non estratte. Non è un caso che la media degli ammessi alla prova orali dei candidati sardi è di gran lunga superiore a quella dei candidati delle altre regioni ciò a comprova che la disparità di trattamento è risultata non solo ipotetica ma comprovata dagli esiti della prova stessa.

Come è noto, la *lex specialis* del concorso deve essere interpretata in termini strettamente letterali e le regole in essa contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 27 giugno 2018, n. 3952; Cons. Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709; TAR Lazio, sez. II, 4 giugno 2015, n. 7874; T.A.R. Campania, Sez. IV, 15 gennaio 2015, n. 257).

Il ricorrente, quindi, ha diritto all'annullamento degli atti impugnati.

**6). VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI AGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 11 E 14 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTE, IRRAGIONEVOLEZZA, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA.**

Com'è noto, nelle prove concorsuali assume fondamentale rilievo il principio dell'anonimato degli elaborati, quale garanzia ineludibile di serietà della procedura e di funzionamento del meccanismo meritocratico (*ex plurimis*, Cons. di Stato, sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1928).

Nel caso *de quo*, la prova si è svolta in spregio ai più elementari criteri di tutela dell'anonimato e della segretezza dei candidati, con evidente lesione del merito.

Si rileva come, fin dall'ingresso, la commissione ha conosciuto i codici segreti della prova associati a ciascun candidato: infatti, i concorrenti, giunti in aula, dopo l'identificazione, hanno estratto o hanno avuto assegnato (condotta non univoca in tutte le sedi di esame) un codice

personale anonimo alfanumerico, trascritto su un foglio, che hanno firmato e portato con sé in postazione, contenendolo in una busta con all'interno anche il proprio codice fiscale. Raggiunta la postazione, i candidati hanno digitato sulla schermata del computer il codice personale suddetto; dopo l'ulteriore digitazione di una parola chiave dettata dal responsabile di laboratorio, lette le istruzioni operative, la prova ha avuto avvio. Svolto l'esame e trascorso il tempo di 150 minuti, il sistema si è chiuso; quindi, i tecnici di laboratorio hanno "prelevato" le prove da ogni computer con pendrive USB, trasferendole tutte al Cineca da un computer in loro dotazione.

I candidati hanno, quindi, firmato nuovamente il foglio ove era trascritto il codice personale alfanumerico e lo hanno riposto nella busta con il codice fiscale, chiudendola. Tutte le buste in parola sono state consegnate ai vigilanti d'aula e riposte in scatole.

Dalla procedura sopra descritta emerge:

- a). la commissione ha avuto la possibilità di conoscere il codice personale anonimo alfanumerico, trascritto su un foglio, attribuito ad ogni candidato, il quale lo ha firmato e portato con sé in postazione, contenendolo in una busta con all'interno anche il proprio codice fiscale;
- b). ogni candidato ha avuto modo di trascrivere e conservare il codice personale anonimo alfanumerico;
- c). ogni candidato ha digitato sulla schermata del computer il codice personale suddetto;
- d). i tecnici di laboratorio hanno "prelevato" le prove da ogni computer con pendrive USB, vale a dire che hanno copiato il file.

Orbene, stando così le cose appare evidente come ogni elaborato era facilmente individuabile, grazie alla trascrizione da parte del concorrente del codice personale anonimo alfanumerico ricevuto.

Tanto più che non è stato mai reso noto dal Miur il criterio con il quale le prove scritte sono state assegnate alle 38 commissioni per la correzione, come, invece, è avvenuto per la prova orale.

Un'altra anomalia è rappresentata dalla circostanza che, in relazione alla procedura seguita per il prelievo delle prove e la loro trasmissione al CINECA, effettuata tramite backup, una copia

del file è sicuramente rimasta all'interno dei computer utilizzati per lo svolgimento della prova. Si legge, infatti, nelle “*indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata*”, diffuse dal MIUR, con nota prot. N. 41127 del 18.09.2018: «*Il responsabile tecnico d'aula esegue la procedura per raccogliere i file criptati contenenti gli elaborati svolti e li carica sul sito <https://concorsodirigentiscollastici.miur.it>* .

*In particolare, il responsabile tecnico d'aula si reca davanti ad ogni postazione, procede ad “eseguire il backup del test” selezionando, come destinazione del salvataggio, una cartella locale del pc (preferibilmente la cartella desktop). A seguito della visualizzazione della finestra “backup eseguito correttamente” procede a chiudere l'applicativo. Solo a questo punto inserisce la chiavetta USB e provvede a copiare il file .BAC nella chiavetta stessa.*

*Successivamente, il responsabile tecnico d'aula carica sul sito <https://concorsodirigentiscollastici.miur.it> tutti i file criptati presenti nella chiavetta USB.*

*In particolare, cliccando sul bottone di upload dei risultati verrà visualizzata la finestra da cui selezionare la sorgente dei risultati (chiavetta USB) e dovrà caricare tutti i file .BAC.*

*In questo modo gli elaborati dei candidati saranno messi a disposizione della commissione esaminatrice per la successiva fase di correzione».*

Il prelievo dei file, inoltre, è avvenuto senza alcuna procedura diretta a rendere imm modificabile l'elaborato, salvo la generica previsione che “trattasi di file criptato”. Sarebbe stato opportuno, al fine di garantire l'immodificabilità, la previsione di un sistema di chiavi, una impressa dal candidato e l'altra dal tecnico o da un membro della commissione; ovvero la consegna da parte del MIUR del codice hash dell'elaborato, il quale, essendo unico per ogni file e subito conosciuto, non avrebbe potuto mai subire alterazioni.

Ogni partecipante, in tal modo, avrebbe subito avuto contezza del DNA della propria prova ed, a seguito della pubblicazione dei codici HASH delle prove di tutti i candidati, anche la certezza della autenticità e dell'integrità degli elaborati di tutti i partecipanti.

Invero le modalità di gestione della prova scritta non consentono di affermare che è stato rispettato il fondamentale principio di integrità degli elaborati concorsuali in relazione anche alla segretezza della prova e anonimato dei concorrenti.

Sul punto si osserva che allo stato delle conoscenze informatiche, per evitare future

manomissioni e renderne più sicura la conservazione, sarebbe bastato firmare digitalmente gli elaborati alla conclusione della prova ed altresì marcandoli temporalmente, anche con una procedura automatica.

Invero, la semplice crittazione degli elaborati non è sufficiente a garantire l'integrità degli stessi durante i trasferimenti dei files e la loro conservazione prima e dopo la correzione.

Ed, invece, il Ministero ha segretato tali informazioni basilari, con la conseguenza che le prove dei concorrenti potrebbero essere modificate o alterate in qualunque momento, con la generazione di un diverso codice Hash rispetto a quello originario, senza che se ne abbia traccia.

Parimenti, non vi è alcuna traccia delle modalità con le quali il CINECA ha conservato le informazioni per decriptare i file e quindi risalire al codice personale del candidato, nonché le modalità con le quali ha attribuito il codice con il quale è stato identificato ogni elaborato ai fini della correzione: codice, quest'ultimo inevitabilmente collegato a quello personale e quindi al nominativo del candidato.

Le inadempienze procedurali hanno, quindi, indiscutibilmente compromesso la corretta selezione concorsuale poiché è stato leso il diritto all'anonimato ed alla *par condicio* dei candidati e sono, dunque, in grado di invalidare l'intera procedura di concorso, a prescindere anche dal concreto accertamento di una lesione.

È principio pacifico, quello secondo cui la commissione esaminatrice non può lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e deve costantemente garantire la *par condicio* tra i candidati (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2018, n. 5571).

La garanzia e l'effettività dell'anonimato sono elementi costitutivi dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento le procedure selettive risultano finalizzate (cfr. Cons. Stato Ad. Pl. 20.11.2013 nn. 26, 27 e 28).

È stato anche evidenziato che la regola dell'anonimato assicura in astratto l'indipendenza di giudizio dell'organo valutatore (cfr. Cons. di Stato, Ad. Plen. n. 26 del 2013; sez. V, 2 marzo 2000, n. 1071; sez. III, 8 settembre 2014, n. 453) e, pertanto, non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato sia avvenuta in concreto, essendo sufficiente l'astratta possibilità dell'avverarsi di una tale evenienza a determinare la illegittimità dei

provvedimenti che predisponessero siffatta modalità di svolgimento delle prove (cfr. T.A.R. Salerno, sez. II, 9 marzo 2016, n. 563).

È appena il caso di osservare che dalla lettura degli atti man mano pubblicati sul sito istituzionale si rileva che molti candidati sono stati ammessi “*per correzione di errori materiali*” sino addirittura al 20 Maggio, ciò appalesa violazione del principio di unicità delle operazioni concorsuali e di anonimato rafforzando le perplessità evidenziate in ricorso avverso il mancato rispetto di procedure efficaci a garantire la non modificabilità delle prove scritte del concorso.

Il ricorrente, quindi, ha diritto non solo ad ottenere l’annullamento del provvedimento di non ammissione alla prova orale, ma in via cautelare alla ricorrezione e/o rifacimento della prova scritta, affidate ad altra Commissione, con accorgimenti idonei a garantire l’anonimato, previa ammissione con riserva alla prova orale.

**7). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 16 D.M. N. 138/2017. - INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO E DELLA COMMISSIONE CENTRALE CHE, IN SEDUTA PLENARIA, IN DATA 25 GENNAIO 2019, HA STABILITO I CRITERI DI CORREZIONE- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELLE PROCEDURE CONCORSUALI. VIOLAZIONE LEGGE E DI CIRCOLARI AMMINISTRATIVE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 71 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 PER OMESSO CONTROLLO SU DICHIARAZIONI MENDACI. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA INGIUSTIZIA.**

Occorre evidenziare che potevano far parte del Comitato Tecnico Scientifico che ha redatto i criteri di valutazione delle prove nel concorso che ci occupa soltanto alcune categorie di figure istituzionali particolarmente qualificate (Magistrati della Corte dei Conti, Avvocati dell’Avvocatura di Stato, Professori Universitari, Alti Dirigenti dello stesso Ministero), purché tuttavia non avessero preso parte a corsi di formazione e/o preparazione per il concorso de quo.

In tal senso, l’art. 2, co. 2 dello stesso provvedimento istitutivo (ossia l’impugnato D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015) precisava che «*I componenti e i componenti aggregati del Comitato*

*tecnico-scientifico, inoltre: (...) c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici».* La prescrizione in parola costituiva un oggettivo presidio organizzativo per evitare la sussistenza di evidenti ragioni di conflitto di interessi e, conseguentemente, rappresentava una condizione essenziale per prevenire un possibile esercizio sviato delle funzioni conferite.

Del resto, analoga preclusione era prevista anche per la composizione delle Commissioni esaminatrici, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 16 del D.M. 3 agosto 2017 n. 138.

Tali disposizioni individuano le condizioni ostative alla nomina a membro della commissione e della sottocommissione che devono essere estese anche ai membri del comitato tecnico scientifico e della Commissione centrale che, in seduta plenaria, si è riunita il 25 gennaio 2019 al fine di stabilire i criteri di correzione come in epigrafe indicato.

Invero, l'art. 16, co. 2 D.M. n. 138/2017 stabilisce che *“I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso”.* b) [...] c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

Per quanto ci è dato sapere, tuttavia, sembra che il Dott. Paolo Sciascia facesse parte del comitato tecnico scientifico ma anche dell'organo di direzione politica del MIUR, sicché viene in rilievo la dedotta incompatibilità. Invero il Dott. Paolo Sciascia non è dipendente pubblico del MIUR assunto tramite concorso ma, appunto, nominato dall'organo politico, quindi è incompatibile con la commissione di concorso.

Allo stesso modo si rileva che la Dott.ssa Maria Teresa Stancaroni che ha svolto corsi di preparazione per il concorso di Dirigente scolastico organizzato da Tecnodid/Formazione, in

collaborazione con Irsef-IrfeD ragion per cui, anche in questo caso, sussiste la situazione di incompatibilità prevista dalla norma indicata in rubrica, così come la Dott.ssa Anna Maria Di Nocera che ha persino scritto un libro sulle prove orali. Seppure queste ultime si sarebbero dimesse, rimane il fatto che nelle more le stesse avrebbero potuto incidere sulla determinazione dei criteri per la valutazione delle prove e sulla divulgazione degli stessi.

Inoltre, nel provvedimento istitutivo del predetto Comitato ci sono componenti che, in considerazione delle su evidenziate predette ragioni di incompatibilità, non avrebbero dovuto essere nominati.

Per esempio, è stato nominato il dott. Luigi Martano, dirigente scolastico in quiescenza, che però figura tra i docenti in un corso a pagamento organizzato da una compagine sindacale (CISL) in collaborazione con un ente accreditato dallo stesso MIUR (Artedo) e finalizzato proprio alla preparazione al concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

Sul punto si osserva che il decreto prot. n. 1015 del MIUR datato 22.12.2017 prescrive, all'art. 2, c. 2, lett. a) e c) che *“i componenti e i componenti aggregati del Comitato Tecnico Scientifico, inoltre: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze Sindacali Unitarie, o essere designati dalle Confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso; b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente; c) non debbono svolgere o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici; d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata”*. Perciò è illegittima la composizione del Comitato Tecnico Scientifico che sia formato con componenti in posizione di contrasto o incompatibilità per la sussistenza di motivi di cui sopra.

Allo stesso modo altri componenti del del Comitato Tecnico Scientifico e che quindi hanno stilato le tracce della prova scritta, non potevano fare parte del Comitato de quo.



Sembra che diversi membri del Comitato abbiano svolto il ruolo, incompatibile, di formatori. Infatti il Dott. Marchetti Andrea avrebbe svolto per conto dell'Associazione Nazionale Presidi (ANP) corsi di preparazione al Concorso, allo stesso modo la Dott.ssa Anna Maria Di Nocera, autrice ad esempio, del testo per la preparazione al "Concorso Dirigente Scolastico" edizioni SIMONE, e la Dott.ssa Maria Teresa Stancarone, formatrice per la CISL SCUOLA Puglia, nonché scrittrice di testi per il concorso, edizioni Tecnodid, sono quindi formatori e/o hanno gestito attività o corsi di preparazione.

Inoltre, si rileva che nella seduta del 25 gennaio 2019, ove sono stati mutati i criteri di valutazione delle prove, come ampiamente argomentato nel primo motivo di censura del ricorso introduttivo, il Comitato tecnico-scientifico sia stato implementato anche da tutti i componenti delle Commissioni e sottocommissioni, sebbene nel verbale venisse riportata la firma dei soli presidenti.

Tale seduta "allargata" ha visto così la partecipazione di soggetti, membri delle sottocommissioni, che certamente versano nella situazione di incompatibilità delineata dalla norma indicata in rubrica.

Pertanto, si deduce l'illegittimità di tutte le operazioni sciolte nella seduta del 25 gennaio 2019. Si evidenzia, infatti, che il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione non potevano ricoprire quel ruolo.

Invero va evidenziato che esse hanno svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso, in spregio a quanto statuito nell'art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, secondo cui i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi».

In relazione al Prof. Marcucci va, invece, evidenziato che lo stesso risulta ricoprire la carica di Sindaco di Alvignano, e quindi ricopre cariche politiche in quanto tali incompatibili con il ruolo di commissario.

Sul punto, l'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 è assolutamente chiaro nel disporre che l'Amministrazione debba conformarsi, tra gli altri, al principio secondo il quale la composizione delle Commissioni deve essere fatta *«(...) necessariamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni di categoria»*.

Peraltro, risulterebbe che il dott. Marcucci sia stato responsabile dell'organizzazione presso l'Università Telematica "Pegaso" di un corso a pagamento finalizzati proprio alla preparazione per il concorso di cui è causa. Inoltre il Prof. Marcucci risulta docente formatore in corsi per la preparazione al concorso da dirigente scolastico organizzati dall'Istituto Stefanini (<https://istitutostefanini.it/2017/12/01/presentazione-corsopreparazione-concorso-dirigente-scolastico/>), ed infine il Prof. Marcucci è stato Relatore del "modulo F" del corso di preparazione al concorso da Dirigente scolastico organizzato dalla società "Obelix".

L'esistenza acclarata di una situazione di incompatibilità di soggetti che hanno partecipato ai lavori di "ri" determinazione dei criteri, nella seduta del 25 gennaio, non può che comportare l'annullamento di tutti gli atti compiuti nell'anzidetta seduta.

Infatti, la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362); perciò la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte.

**8). ISTANZA ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 22 E SS. L. 241/90. RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEL DINIEGO OPPOSTO ALL'ISTANZA DI OSTENSIONE.**

Il ricorrente, nel formulare domanda di accesso agli atti, ha anche richiesto di avere copia delle prove scritte e del relativo verbale di correzione di Ruggeri Virginia, che ha sostenuto l'esame nella postazione accanto a quella dell'istante.

Tale richiesta è rimasta priva di riscontro, visto che in data 10.05.2019, l'Amministrazione ha consentito al ricorrente l'accesso esclusivamente agli atti relativi alla propria prova: elaborati e valutazione.

Il diniego opposto dall'Amministrazione, consistito nel mancato accesso alla prova di altro concorrente, appare ingiusto ed illegittimo, ragione per cui merita di essere annullato.

Invero, nel caso in specie non può ritenersi sussistente nessun contrapposto diritto alla privacy degli altri concorrenti, che possa prevalere su diritto all'accesso fatto valere, non risultando dagli elaborati, dai verbali e dalle schede di valutazione della Commissione, alcun dato sensibile, giudiziario ovvero relativo alla salute degli altri partecipanti.

Invero, per costante e pacifico orientamento della giurisprudenza, *«... i compiti, i verbali e le schede di valutazione costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza; tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, a stretto rigore, neppure assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio volto all'accesso agli atti della procedura concorsuale da parte di altro soggetto partecipante alla medesima ...»* (cfr. TAR Roma 11 gennaio 2018, n. 275; T.A.R. Salerno, sez. II, 24/06/2013, n. 1408; T.A.R. Roma, sez. III, 10.09.2013, n. 8199; T.A.R. Roma, sez. II, 24/10/2012, n. 8772; T.A.R. Potenza, sez. I, 08/06/2012, n. 260; Tar Roma, sez. III, 8 luglio 2008 n. 6450).

Corollario di quanto evidenziato è che ogni partecipante ad un procedimento concorsuale può chiedere l'accesso informale a tutti gli atti del procedimento e perciò anche agli elaborati e alle valutazioni degli altri concorrenti (cfr. T.A.R. Potenza, sez. I, 08/06/2012, n. 260; T.A.R. Roma, sez. II, 03/09/2010, n. 32103).

Il ricorrente, infatti, solo in tal modo può *«verificare l'imparzialità di giudizio e la coerente ed uniforme applicazione dei criteri di valutazione, non costituendo tale richiesta un controllo generalizzato dell'operato della Commissione»* (in termini, Cons. Stato, sez. III, n. 116 del 2012; T.A.R. Roma, sez. III, n. 8199/2013; T.A.R. Napoli, sez. VI, n. 3470/2015).

In ragione di quanto sopra, ai sensi del combinato disposto degli artt. 63, 65 e 46 c.p.a., si

formula espressa istanza, affinché, l'On. TAR adito voglia ordinare all'Amministrazione resistente, l'esibizione e la produzione in giudizio della seguente documentazione:

- a). verbali di trasmissione dei risultati della prova scritta al MIUR ed al CINECA;
- b). verbali relativi alle procedure di abbinamento della prova scritta alle commissioni sul territorio nazionale, per la relativa correzione;
- c). verbale di insediamento della sottocommissione n. 19;
- d). verbali relativi alla trasmissione da parte della sottocommissione n. 19 dei verbali e delle schede di valutazione al MIUR ed al CINECA;
- e). elaborati, verbale di correzione e scheda di valutazione della candidata Ruggeri Virginia, seduta nella postazione accanto a quella del ricorrente ed ammessa alla prova orale;
- f). elaborati, verbali di correzione e schede di valutazione dei candidati che sono stati esaminati dalla sottocommissione n. 19 e dalle sottocommissioni nn. 30, 31, 32 e 33.

#### **9). ULTERIORE ISTANZA ISTRUTTORIA**

In relazione alle problematiche tecniche evidenziate sia con riferimento al software che all'hardware, si formula istanza, ai sensi dell'art. 63 c.p.a., ammettere prova testimoniale, sulle seguenti circostanze: a). vero o no che durante la redazione delle risposte da parte del Prof. Giuseppe Rundo Sotera, il cursore del computer utilizzato, si spostava autonomamente senza impulso alcuno, trasportando parole, gruppi di lettere e intere frasi "a caso" all'interno del testo?; b). vero o no che la risposta redatta dal Prof. Giuseppe Rundo Sotera di cui al quesito n. 3 non è stata salvata dal sistema ed è scomparsa, dopo che il ricorrente l'aveva redatta?; c). vero o no che il Prof. Giuseppe Rundo Sotera è stato costretto a riscrivere nuovamente la risposta del quesito n. 3?; d). vero o no che il sistema non ha salvato le revisioni e le correzioni apportate alle risposte dei quesiti n. 1 e n. 4?. Si indicano a testi, la Prof.ssa Rossana Saladino e la Prof.ssa Ruggeri Virginia.

#### **10). IN ORDINE ALL'INTEGRITÀ DEL CONTRADDITTORIO E DELLA SUA INTEGRAZIONE.**

Come è noto, in tema di concorso a posti di pubblico impiego, non sono configurabili controinteressati in senso tecnico al ricorso proposto prima dello svolgimento delle prove concorsuali, nelle more della formulazione della graduatoria definitiva, poiché non sono identificabili (cfr. T.A.R. Roma, sez. III *Quater*, 12 maggio 2017, n. 5727; T.A.R. Napoli, sez.

V, 18 aprile 2017, n. 2086; T.A.R. Catanzaro, sez. II, 12 gennaio 2017, n. 46).

In particolare, è stato evidenziato che nelle procedure concorsuali, quando l'impugnazione venga proposta anteriormente all'adozione della graduatoria definitiva di merito, non si configurano dei controinteressati, che è invece sono identificabili nell'ipotesi in cui l'impugnazione venga proposta successivamente all'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 322; Cons. Stato, sez. III, 10 marzo 2015, n. 1232).

Ciò, in quanto, l'interesse qualificato, ed in quanto tale tutelabile, nasce con l'approvazione della graduatoria definitiva, cui segue la nomina dei vincitori, considerato che, con tale atto, è attribuito al candidato utilmente collocato in graduatoria il "bene della vita" cui egli aspira, vale a dire il superamento della procedura selettiva e la conseguente assunzione, mentre non è qualificato e non è tutelabile l'interesse, che pur di fatto sussiste, a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 giugno 2012, n. 3774).

In particolare, è stato evidenziato che *«in tema di pubblici concorsi, non richiede la partecipazione degli altri concorrenti il giudizio proposto da uno dei candidati contro la propria esclusione, ove quest'ultima sia stata disposta anteriormente all'approvazione della graduatoria definitiva di merito, atteso che, in tale evenienza, non sono configurabili posizioni di interesse legittimo alla conservazione degli atti del procedimento in conflitto con l'interesse all'annullamento»* (così, T.A.R. Roma, 26/02/2015, n. 3376).

Nel caso di specie, il presente ricorso, viene proposto avverso la mancata ammissione del ricorrenti alle successive prove concorsuali, che sono ancora in fase di svolgimento, quindi prima che vengano individuati i candidati vincitori e stilata la graduatoria finale di merito. Nella specie, infatti, non risulta adottata e/o pubblicata alcuna graduatoria neanche endoprocedimentale, ancorché non definitiva.

In via subordinata, considerato che ai fini di un'eventuale integrazione del contraddittorio, potenziali controinteressati potrebbero essere tutti i partecipanti al concorso, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per i ricorrenti di reperire i nominativi di tutti ed i loro luoghi di residenza, si chiede di potervi provvedere a mezzo di notifica per pubblici proclami.

A tal uopo, si chiede, ai sensi dell'art. 41, co.4 c.p.a. e dell'art. 151 c.p.c., che la notifica per pubblici proclami avvenga mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet dell'Amministrazione resistente, con le modalità che vorrà dettare, come da precedenti determinazioni assunte in controversie analoghe dall'On. Tribunale adito.

Infatti, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso e considerato il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

### ***C H I E D E***

Che l'Onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia:

- 1). In via cautelare, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati e disporre l'ammissione dell'odierno ricorrente alle successive fasi concorsuali, ordinando la ricorrenza della prova scritta ovvero il suo rifacimento, con valutazione da parte di altra commissione e con criteri idonei a garantire l'anonimato;
- 3). Nel merito, accogliere le domande formulate nel ricorso introduttivo e nei presenti motivi aggiunti, ivi incluse quelle istruttorie e/o di altro tipo, e per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati, meglio specificati in epigrafe, e disporre l'ammissione del ricorrente alle fasi successivi del concorso in esame, in virtù del loro interesse pretensivo, proiettato in via principale all'ammissione alla prova orale, anche come risarcimento in forma specifica;
- 4). In via subordinata, in accoglimento del presente ricorso annullare tutti gli atti impugnati, ivi compreso l'intero concorso, e condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dal ricorrente.
- 5). In via istruttoria, si chiede che l'On. Tribunale adito voglia accogliere le istanze meglio specificate in narrativa.
- 6). Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimb. forf. spese gen., IVA e CPA.

*Salvis iuribus*

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che per la presente controversia è stato già versato regolare contributo unificato e che i presenti motivi aggiunti non ampliano il *thema decidendum*, ragione per cui non risulta mutato il valore originario della lite.

Sant'Agata Militello, 28 ottobre 2019

Avv. Aurelio Rundo Sotera

Avv. Massimo Miracola